

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE**

**“ARCADIA – ASSOCIAZIONE RELAZIONE UOMO – ANIMALE”
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE – ONLUS**

L'anno duemilaotto, il giorno undici del mese di settembre (11 settembre 2008), in Dolianova (CA), via Machiavelli n° 38, alle ore 17,00, si sono riuniti i signori:

- Francesca Alba, nata a Cagliari, il giorno 02 dicembre 1977, residente a Dolianova (CA), via Machiavelli 38, medico veterinario, libero professionista, codice fiscale LBA FNC 77T42 B354Y;
- Pierluigi Raffo, nato a Cagliari, il giorno 06 ottobre 1970, residente a Cagliari in via Solmi 1/a, rappresentante, codice fiscale RFF PLG 70R06 B354J;
- Francesco Yoris Antonio Anfossi, nato a Sassari il giorno 22 dicembre 1963, residente in Sassari via De Carolis 33, medico veterinario, libero professionista, codice fiscale NFS FNC 63T22 I452A;

con lo scopo di costituire, come in effetti decidono di costituire, una associazione denominata **“Arcadia - Associazione relazione uomo-animale” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**, il cui scopo sociale e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 1

E' costituita tra le parti una associazione ONLUS, denominata **“Arcadia – Associazione relazione uomo-animale” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Dolianova (Cagliari), cap 09041, via Machiavelli 38.

Articolo 3

L'associazione persegue finalità scientifiche, culturali e di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto la tutela di tutti gli animali, in qualsiasi luogo e situazione, in particolare degli animali d'affezione, e la valorizzazione della interazione/relazione uomo-animale.

Le attività dell'associazione si articolano attraverso i seguenti interventi: promuovere, approfondire e divulgare la conoscenza e la validità dei Programmi Assistiti dagli Animali (Pet

Therapy e zooantropologia didattica) come prassi assistenziale e co-terapeutica; progettare e sviluppare progetti di attività/terapie assistite dagli animali e di zooantropologia didattica presso ospedali, con particolare riguardo ai reparti pediatrici e geriatrici, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, istituti di detenzione, comunità per il recupero dei tossicodipendenti, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, o in altri luoghi idonei in cui specialisti in sanità umana vogliono beneficiare della relazione uomo-animale; organizzare corsi di formazione, con l'ausilio di referenti nel settore, per futuri professionisti in grado di lavorare nell'ambito dei Programmi Assistiti; promuovere e divulgare la conoscenza "etologica e comportamentale" degli animali d'affezione; aiutare i proprietari nella scelta e nella costruzione di una corretta comunicazione-relazione con il proprio animale ed in particolare con il cane, cercando così di prevenire la piaga sociale delle aggressioni, dell'abbandono e del randagismo; gestione diretta di strutture ludiche e di accoglienza per animali d'affezione, anche attraverso apposite convenzioni con privati ed enti pubblici; consulenza tecnica presso strutture pubbliche o private per la valutazione e il recupero di cani con problematiche comportamentali e gestionali.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Articolo 4

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle quote versate dai soci fondatori.

Poiché ciascuno dei componenti ha versato nelle casse sociali la somma di euro 100,00 (cento virgola zero zero), il patrimonio iniziale ammonta a complessivi euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

Articolo 6

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, a comporre il quale vengono chiamati i signori Francesca Alba, con le funzioni di Presidente, Pierluigi Raffo e Francesco Yoris Antonio Anfossi, come Consiglieri, con tutti i poteri di cui allo statuto allegato.

Articolo 7

L'associazione è retta dallo statuto, per quanto non contemplato dal contratto sociale, le parti fanno riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

L'assemblea approva lo statuto allegato ed elegge i propri organi sociali nelle persone di:

- Presidente viene nominata la signora Francesca Alba, nata a Cagliari, il giorno 02 dicembre 1977, residente a Dolianova (CA), via Machiavelli 38, codice fiscale LBA FNC 77T42 B354Y;
- Vice Presidente viene nominato il signor Francesco Yoris Antonio Anfossi, nato a Sassari il giorno 22 dicembre 1963, residente in Sassari via De Carolis 33, codice fiscale NFS FNC 63T22 I452A;
- Tesoriere viene nominato il signor Pierluigi Raffo, nato a Cagliari, il giorno 06 ottobre 1970, residente a Cagliari in via Solmi 1/a, codice fiscale RFF PLG 70R06 B354J.

Membri del Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:

- Francesca Alba, nata a Cagliari, il giorno 02 dicembre 1977, residente a Dolianova (CA), via Machiavelli 38, codice fiscale LBA FNC 77T42 B354Y;
- Francesco Yoris Antonio Anfossi, nato a Sassari il giorno 22 dicembre 1963, residente in Sassari via De Carolis 33, codice fiscale NFS FNC 63T22 I452A;
- Pierluigi Raffo, nato a Cagliari, il giorno 06 ottobre 1970, residente a Cagliari in via Solmi 1/a, codice fiscale RFF PLG 70R06 B354J.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato.

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE
“ARCADIA – ASSOCIAZIONE RELAZIONE UOMO – ANIMALE”
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE – ONLUS

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata **“Arcadia - Associazione relazione uomo-animale”** **organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).**

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza alcun fine di lucro, ed ha struttura democratica. Si obbliga di usare la locuzione -organizzazione non lucrativa di utilità sociale- ovvero l'acronimo ONLUS.

Art. 2

SEDE

L'Associazione nasce, con la prima sede, in Dolianova (CA), via Machiavelli 38. Con Delibera del Consiglio Direttivo, della sede Nazionale se costituita, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Art. 3

COSTITUZIONE ALTRE SEDI

Per la costituzione di altre sedi nel territorio nazionale è sufficiente formalizzare l'atto dell'apertura della sede periferica, con decisione unanime da parte di un numero di persone non inferiore a dieci, sottoscrivendo la dichiarazione di aderire all'Associazione e rispettarne lo Statuto. L'atto costitutivo di Sezione e il verbale di assemblea di adesione dovranno essere conservati in allegato al presente statuto, compresi i regolamenti di attuazione che saranno approvati.

Art. 4

AUTONOMIA SEDI

Le sedi hanno autonomia amministrativa e organizzativa, nel rispetto delle norme statutarie qui contenute. Ogni Sezione può costituire patrimonio, dotarsi di Codice Fiscale con l'obbligo della contabilità amministrativa e se necessaria anche fiscale, che potrà essere condivisa anche con altre Sedi, in tal caso dovrà essere richiesta l'autorizzazione scritta da parte della sede centrale.

Art. 5

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, per dichiarare lo scioglimento devono votare, con dichiarazione di voto, la maggioranza qualificata dei soci ovvero tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 6

SCOPI

L'Associazione persegue la valorizzazione della relazione uomo-animale, una corretta convivenza tra le specie. Ha finalità scientifiche, culturali e di solidarietà sociale, di divulgazione e sviluppo della Pet Therapy e zooantropologia didattica come interventi di tipo coterapeutici e assistenziali, non ha fini di lucro.

Art. 7

ALTRE FINALITA'

Le finalità dell'Associazione, oltre alla pratica della Pet Therapy, si articolano nei seguenti modi: organizzare corsi di formazione, con l'ausilio di referenti nel settore, per futuri professionisti in grado di lavorare nell'ambito dei Programmi Assistiti; promuovere e divulgare la conoscenza "etologica e comportamentale" degli animali d'affezione; aiutare i proprietari nella scelta e nella costruzione di una corretta comunicazione-relazione con il proprio animale ed in particolare con il cane, cercando così di prevenire la piaga sociale delle aggressioni, dell'abbandono e del randagismo; gestione diretta di strutture ludiche e di accoglienza per animali d'affezione, anche attraverso apposite convenzioni con privati ed enti pubblici; consulenza tecnica presso strutture pubbliche o private per la valutazione e il recupero di cani con problematiche comportamentali e gestionali.

Art. 8

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari. L'Associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti al fine di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statutari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.

Art. 9

INIBIZIONI

L'Associazione si inibisce espressamente allo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente e salvo casi particolari e di gravità o di emergenza sociale.

Art. 10

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE DI ESCLUSIONE

Sono Soci dell' Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei alloro perseguimento. Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea ne prendere parte all'attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 11

AMMISSIONE A SOCI

L 'Ammissione dei soci all' Associazione avviene su domanda degli interessati e non può essere fatta per un periodo temporaneo.

L'accettazione delle domande è deliberata dal consiglio direttivo che delibera insindacabilmente.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. Le quote non sono trasferibili.

Art. 12

ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione del socio per gravi motivi, accertati e documentati, ai sensi dell'art 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio escluso potrà chiedere di essere riammesso all'assemblea generale indetta appositamente su richiesta dell'escluso. Il socio escluso può chiedere di essere riammesso se i motivi dell'esclusione sono risultati non gravi, fatta salva la condizione che non abbia denigrato l'Associazione o il Presidente della Sezione. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al pagamento della quota annuale, entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 13

PATRIMONIO

Il patrimonio dell' Associazione è costituita da:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Art. 14

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori.

Tutte le Cariche associative sono elettive.

Art. 15

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un termine maggiore, massimo 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno da 1/3 degli associati. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale.

All' Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale consuntivo e preventivo.

Art. 16

CONVOCAZIONI

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta, lettera, fax o per posta elettronica spedita a ciascuno dei soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione oppure mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito in ogni caso un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Art. 17

DIRITTO SOCIO

Ogni socio ha diritto ad un voto, purché sia in regola con il versamento dei contributi associativi. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta, massimo due deleghe per socio. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno il 2/3 degli associati ed il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione deve essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri.

Il Consiglio Direttivo dura i carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina degli incarichi associativi di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e altri incarichi ritenuti utili, scegliendo fra i suoi membri.

Art. 19

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri, mediante avviso con lettera raccomandata o in sostituzione con eventuali mezzi concordati es. posta elettronica, almeno cinque giorni prima da quello fissato per la riunione, unitamente agli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di

preavviso potrà essere ridotto a tre giorni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età, di ogni riunione dovrà essere redatto verbale.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione, in ossequio ai risultati delle elezioni alle cariche sociali, alla cooptazione tra coloro che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti.

Il Consigliere cooptato resterà in carica sino alle prossime elezioni.

Art. 20

POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri al Presidente o a un Consigliere da lui indicato. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispose il bilancio d'esercizio (consuntivo e preventivo) e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Art. 21

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e custodisce il patrimonio della sede.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente alla buona tenuta della sede, custodisce i libri contabili, i verbali delle riunioni, esegue anche operazioni di cassa e ha l'obbligo di tenere aggiornata la contabilità.

Art. 22

ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

L' esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell' esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un termine maggiore, massimo 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

La bozza del bilancio, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea che lo approva deve essere messo a disposizione dei soci, dopo la sua approvazione deve essere tenuto presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare.

L'Associazione destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità.

E' fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamenti facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente collegate.

Art. 23

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell' Assemblea o per inattività dell' Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell' Associazione e la nomina dei Liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, dovranno devolvere "intero patrimonio ad altra ONLUS o ad altra istituzione con finalità di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è organo facoltativo. La sua istituzione è riservata alla competenza dell'Assemblea straordinaria che lo elegge.

Detto organo sarà comunque istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendano obbligatoria la nomina, ai sensi delle disposizioni di legge in materia e, in particolare, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 460/1~7 e successive modifiche.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Art. 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, è organo facoltativo, cui è deferita ogni controversia tra gli associati e tra questi e l'associazione, in ordine all'interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto, è composto da tre membri effettivi e dura in carica un triennio.

Detto organo decide ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Senza pregiudizio alcuno dei diritti di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 26

REGOLAMENTI

I regolamenti di attuazione per tutte le necessità che dovessero emergere verranno proposti e votati in Assemblea Generale Ordinaria, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modifiche dei regolamenti sono di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria che, convocata appositamente, decide a maggioranza semplice.

Art. 27

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460, dalla Legge 11 Agosto 1991, n. 266, e delle altre disposizioni in materia di ONLUS ed organizzazioni di volontariato, come pure la leggi delle Regioni di riferimento.